



# COMUNE DI SAN CATALDO

Prot. n. 2962

- AI SIGG.RI RESPONSABILI DI SETTORE

- AI SIGG.RI RESPONSABILI DI SERVIZIO

e p.c. - AL SIG. SINDACO

SEDE

**OGGETTO: VERIFICA PERIODICA SU SITUAZIONI RELATIVE A POSSIBILI "CONFLITTI D'INTERESSE". DIRETTIVA.**

Il *Piano per la prevenzione della corruzione* approvato da parte della Giunta Comunale con Deliberazione n. 14 del 23 gennaio 2019 per l'aggiornamento al triennio 2019-2021 contiene, come quelli precedenti, all'art. 12 le norme da applicare in ordine al "conflitto d'interesse". È uno dei più importanti procedimenti a cui occorre dare puntuale applicazione.

L'art. 42 del Codice dei contratti obbliga le stazioni appaltanti a prevedere "misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici" (comma 1).

Si ha conflitto d'interesse, secondo quanto asserisce il comma 2, quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

Costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7, D.P.R. n. 62 del 2013, che a sua volta obbliga il dipendente ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente inoltre si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

In caso di conflitto di interessi con i eventuali soggetti interessati, è fatto obbligo espresso di astenersi, ai Responsabili di Settore, ai Responsabili di Servizio, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare atti, provvedimenti, pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale:

Le situazioni di conflitto sono conseguenti a:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Responsabili di Settore/Servizi e dei Responsabili di Procedimento.

Tutte le attività di verifica di situazioni che potrebbero determinare conflitti d'interesse, anche potenziali, sono demandate al controllo dei Responsabili di Settore, come statuito dall'art. 7 comma 2 lett. f) del presente Piano. Si raccomanda la puntuale osservanza attraverso il controllo periodico in ordine alle sopra citate ipotesi.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

San Cataldo, lì 30 gennaio 2019

 IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Andrea Varveri)  
